

Regolamento di modifica al regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione della manifestazione regionale "Giornata della polizia locale" ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 0235/Pres..

Art. 1 Sostituzione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 235/2011

Art. 2 Sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 235/2011

Art. 1 Sostituzione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 235/2011

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011 n. 0235/Pres. (Regolamento di modifica al regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione della manifestazione regionale "Giornata della polizia locale" ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale) è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Presentazione delle candidature)

1. I Comuni della Regione, dotati in forma singola o associata di un Corpo di polizia locale conforme alla previsione dell'articolo 10 della legge regionale 9/2009, che sono interessati ad ospitare sul proprio territorio la manifestazione, inviano la domanda di candidatura al Servizio regionale competente in materia di polizia locale, di seguito denominato Servizio, entro il 30 settembre di ciascun anno.

2. La domanda di candidatura, corredata da una nota illustrativa recante il programma della manifestazione che preveda il conferimento delle benemerienze regionali agli operatori di polizia locale, è sottoscritta dal legale rappresentante del Comune.

Art. 2 Sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 235/2011

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 235/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Valutazione delle candidature)

1. Il Comitato, nel corso della prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque entro il 31 ottobre, valuta le note illustrative di cui al comma 2, dell'articolo 2, individua e propone il Comune che l'anno successivo ospiterà la manifestazione al Direttore centrale della Direzione competente in materia di polizia locale, che dispone in merito con proprio decreto.

2. Il Servizio comunica ai Comuni che si sono candidati ad ospitare la manifestazione, e ai Corpi di polizia locale della Regione, la sede individuata dal Direttore centrale."

VISTO: IL VICEPRESIDENTE